

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; l'art. 91bis D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L. del 30 novembre 2013 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13; il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68; il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 in attesa di conversione.

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento'.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, concernente l'ulteriore differimento al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell'art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l'imposta municipale propria cessa di fatto di essere applicata in forma sperimentale;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta per le fattispecie assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);
- 4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
- 5) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

RITENUTO di dover approvare un nuovo testo del regolamento IMU in luogo di quello approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale num. 27 del 24/09/2012 al fine di adeguarlo alla attuale normativa.

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (IUC) o l'imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013.

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, concernente l'ulteriore differimento al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 3 favorevoli e n. 1 astenuto (Barbara Benedetto) , resi nei modi di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014. Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esse contrastanti;
- di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla "Imposta Municipale Propria" ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2° terzo periodo del D. Lgs 446/1997;